

CONSORZIO ACQUEDOTTO DOGANELLA

FRASCATI

"STATUTO"

E

"REGOLAMENTO

FUNZIONAMENTO

ORGANI COLLEGIALI"

STATUTO

- APPROVAZIONE ORIGINARIA
CON DECRETO PREFETTIZIO
N. 78785 DIV. 5° 13/XI/1935
- MODIFICA CON DECRETO
PREFETTIZIO N. 69508 DIV. 4°
1954
AGGIORNAMENTI E MODIFICHE
DELL'ASSEMBLEA:

ATTO N. 10 DEL 24/3/1980. REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI OO.CC.;
- ATTO N. 23 DEL 12/12/85, MODIFICA
ART. 12; (tre membri supplenti);
- ATTO N. 2, DEL 16/5/1983, ART. 15
LETTERA i) AUMENTATO A L. 300.000.000 ED
AZIONI LEGALI DEL C.D.
- ATTO N. 3 DEL 9/05/91 MODIFICHE ARTT.
1 - 3 - 5 - 12 - 14
- ATTO N. 20 DEL 26/5/94 MODIFICA ART. 1

STATUTO CONSORZIO ACQUEDOTTO DELLA DOGANELLA

ART. 1

Allo scopo di provvedere alla costruzione, all'esercizio ed alla manutenzione dell'acquedotto che sarà alimentato dalle sorgenti denominate "Doganella" in territorio del Comune di Rocca Priora, nonché alla distribuzione dell'acqua ai singoli utenti, è costituito un consorzio volontario fra i Comuni di Rocca Priora, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Palestrina, Frascati, Zagarolo e Colonna. Il Consorzio è costituito in conformità delle disposizioni stabilite negli articoli seguenti, in base al progetto di massima dell'Ing. Oscar Casini presentato il 15 marzo 1934 al Ministero dei LL.PP. insieme alla domanda di concessione di derivazione dell'acqua.

Per effetto dell'istituzione del nuovo Comune di San cesareo, di cui alla Legge Regionale N. 32, del 23/03/1990 ed alla conseguente richiesta, di inserimento nel Consorzio avanzata dal Commissario Prefettizio del nuovo Comune e deliberata dallo stesso con atto N. 9, del 12/10/1990, il Comune di San Cesareo è inserito nel Consorzio a tutti gli effetti statutari e di Legge. (1)

Il Consorzio provvede, altresì, alla gestione e manutenzione delle reti fognanti e degli impianti di depurazione attraverso il trattamento del ciclo completo delle acque ai sensi della legge 36/94. (2)

ART. 2

Il Consorzio prende il nome di "Consorzio dell'Acquedotto della Doganella" ed ha sede in Frascati presso il Comune. Esso è regolato dal presente Statuto e, per quanto in esso non è determinato, dalla legge Comunale e Provinciale.

Potranno partecipare al Consorzio altri enti pubblici quando siano a ciò autorizzati, secondo la Legge alle quali sono soggetti.

ART. 3

Le utenze di ciascuno degli otto Comuni Consorziati sono le seguenti

1)- FRASCATI	litri 40	
2)- ROCCA PRIORA	" 16	
3)- MONTE COMPATRI	" 20	
4)- MONTE PORZIO CATONE	" 15	
5)- COLONNA	" 6	
6)- PALESTRINA	" 3	
7)- ZAGAROLO	" 7	
8)- SAN CESAREO	" 5	(1)

(1) modifiche con atto assembleare N. 3, del 9/05/1991

(2) modifiche con atto Assembleare N. 20, del 26/5/1994.

DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 4

Il Consorzio è Ente morale ed è retto dall'Assemblea Consorziale, dal Consiglio Direttivo, dal Presidente.

Per L'Ufficio Amministrativo e quello Tecnico il Consorzio provvederà con Regolamento a parte.

Il Tesoriere del Consorzio potrà essere quello del Comune Capo Consorzio.

DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE

ART. 5

L'Assemblea Consorziale è costituita dai Sindaci dei Comuni Consorziati o da loro delegati. Ciascun rappresentante dei Comuni disporrà di un voto per ogni litro o frazione di litri di acqua al minuto secondo, che costituiscono la dotazione del rispettivo Comune, e quindi l'ammontare dei voti di cui dispone l'Assemblea sarà ripartito:

Il rappresentante di Rocca Priora disporrà di n. 16 voti;

Il rappresentante di Frascati disporrà di n. 40 voti;

Il rappresentante di Monte Compatri disporrà di n. 20 voti;

Il rappresentante di Monte Porzio Catone disporrà di n. 15 voti;

Il rappresentante di Colonna disporrà di n. 6 voti;

Il rappresentante di Palestrina disporrà di n. 3 voti;

Il rappresentante di Zagarolo disporrà di n. 7 voti;

Il rappresentante di San Cesareo disporrà di N. 5 voti. (1)

detti rappresentanti devono avere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale.

ART. 6

L'Amministrazione Consorziale dura in carica 3 anni.

I delegati uscenti sono sempre rieleggibili e durano in carica fino allo insediamento dei successori.

Le funzioni di delegato sono gratuite salvo il diritto a rimborso a carico del Bilancio del Consorzio delle spese forzose sostenute per l'intervento alla seduta e per l'esecuzione di speciali incarichi avuti dall'Amministrazione Consorziale.

(1) modifiche con atto assembleare N. 3 del 9/05/1991

ART. 7

Oltre i casi previsti nell'art. 8 della Legge Comunale e Provinciale non possono essere chiamati a far parte dell'Assemblea quali rappresentanti degli Enti Consorziali:

- 1) - I funzionari del Governo che devono vigilare sull'Amministrazione del Consorzio, e gli impiegati dei loro Uffici;
- 2) - Coloro che ricevono lo stipendio o salario dall'Amministrazione Consorziale;
- 3) - Coloro che maneggiano denari del Consorzio o non ne hanno reso conto, ovvero risultano debitori dopo averlo reso;
- 4) - Coloro che hanno liti o vertenze con il Consorzio;
- 5) - Coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizio esecuzione di diritti, somministrazione ed appalti di qualsiasi genere nell'interesse del Consorzio;
- 6) - Gli ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al 2) grado del Segretario del Consorzio nonchè i detti congiunti ed il coniuge dell'Esattore Collettore o Tesoriere Consorziale, di assuntori di appalti, somministrazioni o servizi nell'interesse del Consorzio o di fiduciari di qualsiasi genere;
- 7) - Coloro che siano stati condannati per delitti connessi con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione ad un pubblico Ufficio, ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, o per altri delitti, quando la pena non sia inferiore ad un anno, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione a termini di legge.

ART. 8

Spetta all'Assemblea Consorziale oltre quanto specificatamente attribuito alla sua competenza in altri articoli del presente Statuto:

- a) di approvare il Bilancio annuale di previsione o di conto consuntivo;
- b) di nominare i revisori dei conti scegliendone al di fuori dei rappresentanti degli Enti Consorziali;
- c) di deliberare sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio e di darne l'autorizzazione al Presidente;
- d) di approvare i Regolamenti del Consorzio ed in genere di deliberare sopra tutti gli obblighi che sono propri dell'Amministrazione Consorziale e che non sono al presente Statuto attribuiti

(1)

(1) esteso anche al C.D. modifica apportata
cont. atto assembleare n. 2 del 16/5/1983

al Consiglio Direttivo o al Presidente;
e) di apportare allo Statuto le modifiche che riterrà necessarie.

ART. 9

L'Assemblea Consorziale tiene le sedute nel Comune Capo Consorzio ovvero in uno dei Comuni Consorziati da determinarsi volta per volta dal Consiglio Direttivo.

Essa si raduna in sessione ordinaria due volte all'anno: l'una nel mese di aprile per deliberare il conto consuntivo dell'anno precedente, l'altra nel mese di settembre per deliberare il Bilancio di previsione dell'anno seguente.

Può riunirsi straordinariamente in qualunque tempo dell'anno per determinazioni del Presidente per deliberazioni del Consiglio Direttivo o per domanda sottoscritta da un terzo dei rappresentanti degli Enti Consorziati.

Il Prefetto può ordinare di-Ufficio la convocazione dell'Assemblea consorziale, per deliberare sopra determinati oggetti.

ART. 10

Le convocazioni sono fatte dal Presidente mediante avvisi scritti contenenti l'elenco degli affari da trattare, da recapitarsi per mezzo dei rispettivi Sindaci, almeno cinque giorni prima di quelli fissati per l'adunanza. Nei casi di urgenza basterà che l'avviso sia consegnato almeno 24 ore prima dell'adunanza.

ART. 11

Per la validità delle deliberazioni in prima convocazione occorre l'intervento della metà più uno dei rappresentanti degli Enti Consorziati, in seconda convocazione basterà la presenza di almeno un terzo dei detti rappresentanti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto del Presidente. Alle adunanze assiste il Segretario del Consorzio.

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 12

Il Consiglio Direttivo è composto di quattro Membri eletti nel suo seno dell'Assemblea Consorziale.

L'Assemblea Consorziale elegge anche quattro Supplenti (1)

ART. 13

I Membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni. Per la prima volta, dopo ogni elezione generale dell'Assemblea Consorziale, i tre anni decorrono dal 1° gennaio successivo alla nomina. Gli uscenti sono sempre rieleggibili. Quando durante il triennio venisse per qualsiasi motivo, a mancare un membro del Consiglio Direttivo, l'Assemblea nella prima adunanza dopo la vacanza, dovrà nominare il successore, che durerà in carica finchè avrebbe dovuto rimanervi il predecessore.

Perdendosi la carica di rappresentante dell'Ente nell'Assemblea si perderà quella di Membro del Consiglio Direttivo.

Tra i Consiglieri eletti contemporaneamente si hanno per anziani coloro che riusciranno nel primo scrutinio per maggior numero di voti e quindi coloro che ne otterranno maggior numero negli scrutini seguenti.

A parità di voti si ha per un anziano il maggiore di età.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo rappresenta l'Assemblea Consorziale nell'intervallo delle due riunioni.

Esso si raduna nella sede del Consorzio presso il Comune di Frascati ogniquale volta il Presidente del Consorzio ne riconosca la necessità o in seguito a domanda di uno dei suoi componenti o per ordine del Prefetto.

L'avviso di convocazione con l'elenco degli affari da discutere sarà diramato dal Presidente almeno cinque giorni prima.

Nei casi di urgenza basterà che l'avviso sia consegnato almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. (2)

I supplenti possono intervenire a tutte le adunanze ma non possono prendere parte alle deliberazioni se non in sostituzione

(1) - TRE membri supplenti - modifica
con atto assembleare n. 23 del 12/12/85.

quattro Membri, quattro Supplenti

modifica con atto assembleare N. 3 del 9/5/91

(2) modifica con atto assembleare N. 2 del 9/5/91

dei Consiglieri Effettivi assenti od impediti.

ART. 15

Appartiene al Consiglio Direttivo:

- a) - di fissare il giorno delle convocazioni dell'Assemblea Consorziale e stabilire gli affari che dovranno esse trattati;
- b) - di nominare licenziamenti o sospendere gli impiegati o salariati;
- c) - di deliberare intorno alle erogazioni dei fondi stanziati dal Bilancio;
- d) - di presentare all'Assemblea Consorziale il consuntivo o la proposta del Bilancio preventivo nelle epoche stabilite;
- e) - di predisporre gli schemi dei contratti secondo le deliberazioni dell'Assemblea Consorziale e concludere quelli che si rendessero necessari in base agli stanziamenti del Bilancio, formulando i relativi capitolati d'onere;
- f) - di approvare i Regolamenti del Consorzio e sottoporli alla ratifica dell'Assemblea;
- g) - di prendere sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza dell'Assemblea Consorziale quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, riferendone all'Assemblea stessa alla prima adunanza;
- h) - di trattare in generale ogni affare di ordinaria amministrazione che non sia riservata alla competenza dell'Assemblea o del Presidente;
- i) - di deliberare intorno ai lavori da eseguirsi per asta pubblica fino all'importo di L. 300.000.000, nonchè di deliberare intorno alle azioni possessorie ed a tutte quelle altre da promuovere e sostenere in giudizio, provvedendo alla nomina di volta in volta dei legali "ad litem" a difesa degli interessi e ragioni del Consorzio. (1)

ART. 16

Il Presidente è il Capo dell'Amministrazione Consorziale ed è eletto insieme al Vice Presidente dell'Assemblea Consorziale fra i Membri del Consiglio Direttivo.

La carica del Vice Presidente si perde venendo meno le qualità di rappresentante dell'Ente Consorziato.

ART. 17

Il Presidente del Consorzio:

(1) Modifica con atto assembleare n.2, del 16/5/1983.

- a) convoca e presiede l'Assemblea Consorziata ed il Consiglio Direttivo;
- b) provvede all'osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti del Consorzio;
- c) rappresenta il Consorzio in tutti gli atti e in giudizio sia come attore che come convenuto;
- d) cura l'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- e) distribuisce fra i membri del Consiglio Direttivo gli affari sui quali il Consiglio stesso deve deliberare;
- f) emana gli avvisi d'asta, presiede gli incanti e stipula i contratti nell'interesse del Consorzio;
- g) soprintende agli Uffici dipendenti del Consorzio e può infliggere agli impiegati e salariati punizioni stabilite nell'organico, riferendone al Consiglio Direttivo;
- h) esegue le verifiche di cassa;
- i) regola o firma la corrispondenza;
- l) propone le materie sulle quali deve deliberare il Consiglio Direttivo;
- m) prende, nei casi assoluta emergenza, i provvedimenti che sono di competenza del Consiglio riferendone allo stesso nella prima adunanza.

ART. 18

Il Presidente allorchè presiede le adunanze è investito da poteri discrezionali per assicurare l'osservanza delle leggi e per mantenere l'ordine e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha facoltà di sospendere le adunanze facendone redigere processo verbale da trasmettere al Prefetto.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19

Il Rappresentante dell'Ente Consorziata nell'Assemblea, il Membro del Consiglio Direttivo ed il Presidente che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'Assemblea Consorziata o del Consiglio Direttivo, incorreranno nella decadenza della carica.

ART. 20

Lo scioglimento e la sospensione dell'Amministrazione Consorziale è regolata dall'art. 16 della Legge Comunale e Provinciale.

ART. 21

Il Consorzio assume l'onere del pagamento della spesa dal 1945, facente carico ai Comuni e ancora da liquidare per la costruzione dell'acquedotto Consorziale.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEL CONSORZIO,
(Deliberato con atto n. 10 dell'Assemblea Consorziale nella seduta
del 24 marzo 1980).

ART. 1

La presidenza dell'Assemblea Consorziale del Consiglio Direttivo spetta al Presidente, ai sensi dell'art. 17 lett. a) dello Statuto, ed in caso di sua assenza o di legittimo impedimento al Vice Presidente, ed ove anche questi sia assente od impedito, al Consigliere più anziano secondo il disposto dell'ultimo e penultimo comma dell'art. 13 dello Statuto.

ART. 2

L'Assemblea Consorziale, nella prima seduta successiva alla scadenza del Consiglio Direttivo è presieduta dal membro più anziano di età e procederà prioritariamente ai seguenti adempimenti di cui agli artt. 12 e 16 dello Statuto:

- a) - Elezione dei quattro Membri Effettivi del Consiglio Direttivo;
- b) - Elezione dei quattro membri Supplenti del Consiglio Direttivo;
- c) - Elezione del Presidente, fra i membri del Consiglio Direttivo;
- d) - Elezione del Vice Presidente, fra i membri del Consiglio Direttivo.

Per la elezione dei membri effettivi e supplenti del Consiglio Direttivo si espletterà la procedura di cui al primo comma dell'articolo 4 del D.L. 10 maggio 1980, n. 570, e la relativa votazione dovrà ovviamente effettuarsi in forma segreta.

La elezione del Presidente e del Vice Presidente sarà eseguita con separata votazione, anche essa ovviamente segreta, e saranno proclamati eletti coloro che avranno ottenuto la maggioranza di voti.

ART. 3

I membri supplenti del Consiglio Direttivo possono intervenire alle riunioni dell'Organo, ma votano soltanto quando manchi qualche membro effettivo, o quando si tratti di affari di cui sono relatori.

(1) Modifica con atto assembleare N. 3, del 9/05/1991

(2) ERRATA CORRIGE - LEGGASI D.P.R. 16/5/1960, n. 570.

ART. 4

Le sedute del Consiglio Direttivo sono sempre segrete, ma ad esse partecipa, per l'illustrazione delle pratiche e per pareri tecnici, il Direttore Generale Tecnico ed Amministrativo, a cui sarà attribuito anche l'Ufficio di Segretario delle sedute stesse in caso di assenza o di legittimo impedimento del Segretario ordinario degli Organi Collegiali del Consorzio, e questa ultima incombenza si estende anche alle sedute dell'Assemblea Consorziale, nelle ipotesi prospettate.

ART. 5

Le sedute dell'Assemblea Consorziale di regola sono pubbliche; solo quelle in cui si discutano questioni concernenti persone e che involgano apprezzamenti sulla condotta, sui meriti e sui demeriti di essa, debbono essere tenute segrete.

Può essere tenuta anche seduta segreta - salvo i casi in cui la legge prescrive la seduta pubblica - per deliberazione del Presidente, ovvero su domanda scritta di quattro Consiglieri e per deliberazione della maggioranza, senza che alla votazione preceda alcuna discussione.

ART. 6

Il pubblico può assistere alle sedute dell'Assemblea Consorziale che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato, in silenzio, mantenendo contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.

L'ammissione del pubblico nello spazio ad esso riservato è regolato con norma stabilita dal Presidente.

Qualora il pubblico non mantenga la dovuta disciplina, potrà essere ordinato dal Presidente l'allontanamento di chi disturba e, in casi più gravi, lo sgombero dello spazio riservato al pubblico stesso.

ART. 7

Nessuno può avere accesso nella parte dell'aula riservata ai membri dell'Assemblea Consorziale, salvo autorizzazione del Presidente, per casi eccezionali, all'infuori del Segretario e dei funzionari degli Uffici che siano in servizio.

ART. 8

Aperta la seduta dell'Assemblea Consorziale, il Presidente fa dare lettura del verbale della seduta precedente, ove non sia stato approvato seduta stante; designa quindi tre o più Consiglieri a funzionare da scrutatori per le votazioni.

Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si considera approvato, senza votazione.

Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.

ART. 9

Ogni membro dell'Assemblea Consorziale ha diritto di chiedere le opportune rettifiche del verbale; queste, a giudizio del Presidente, saranno messe ai voti ed inserite a verbale se siano approvate.

Qualora un membro non sia stato presente alla seduta cui il verbale si riferisce, può dichiarare come avrebbe votato, ma senza specificarne i motivi.

Per l'eventuale discussione delle rettifiche, può essere concessa la parola a un solo membro in favore e ad uno contro la proposta, e per non più di cinque minuti ciascuno.

Non può essere concessa la parola sul processo verbale, se non nei casi predetti o per fatto personale.

ART. 10

I membri dell'Assemblea Consorziale e del Consiglio Direttivo, nonché il Presidente ed il Vice Presidente, hanno diritto, a far tempo dal 15 gennaio 1980 (decorrenza già fissata con precedente deliberazione Assembleare n. 5 del 14 gennaio 1980), a tutte le indennità previste dalla legge 18 dicembre 1979, n. 632, riferite alla popolazione legale del territorio del Consorzio.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ROMA

N. 78785 Div. 5^a

Considerato che da vari anni si è manifestata da parte di alcune civiche Amministrazioni dei Castelli Romani l'urgente necessità di far luogo ad un adeguato rifornimento idrico dei propri centri abitati, taluni dei quali pressochè privi di acqua potabile;

Che tale iniziativa fu assunta dal Comune di Rocca Priora il quale con deliberazioni n. 6 del 28 gennaio 1933 e n. 17 del 18 aprile detto; debitamente approvate dopo aver udito il parere favorevole del Genio Civile, e successivo regolare contratto 19 agosto detto, reso esecutivo il 3 settembre 1933 al n. 63001 Div. V, dava incarico alla Ditta CATTOI-MATALONI di eseguire sotto la direzione dell'Ing. Oscar Casini ed in base agli studi dallo stesso proposti, le necessarie ricerche delle correnti idriche sotterranee nel bacino della "DOGANELLA"; Che successivamente sorse l'idea di costituire un Consorzio di Comuni per lo sfruttamento di tali acque a scopo potabile; per cui le civiche Amministrazioni di Rocca Priora, Frascati, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Zagarolo e Colonna fino dal 1933 nella riunione tenuta il 14 settembre nel Comune di Rocca Priora e successivamente con deliberazioni rispettivamente n. 72 del 27 novembre; N.194 del 28 novembre; N. 155 del 14 novembre; n. 122 del 15 novembre; n.180 del 18 dicembre e n. 78 del 3 novembre, stabilirono "di aderire in via di massima alla costituzione di un Consorzio che abbia per oggetto la costruzione e l'esercizio di un acquedotto per lo sfruttamento dell'acqua denominata "DOGANELLA"; Che, l'analisi chimica dei campioni di acqua prelevati eseguita il 3 ottobre 1933 ebbe risultato favorevole mentre i ripetuti controlli sulla portata delle acque da parte del Genio Civile ebbero per esito l'avviso favorevole dallo stesso espresso in data 26 dicembre 1934, n. 47 sulla relazione finale delle prove di portata presentata dall'Ing. Casini, e sulla opportunità di far luogo alla compilazione del progetto esecutivo di quest'opera;

Considerato che in pari tempo il Ministero dei Lavori Pubblici con lettera del 22 novembre 1934, n. 5126/7287 esprimeva, in massima, parere favorevole alla costituzione del Consorzio fra i Comuni suindicati avvertendo che la concessione di derivazione di acqua dovesse essere richiesta non già dal solo Comune di Rocca Priora, ma bensì dal Consorzio "con parità di titolo per i partecipanti volendosi escludere qualsiasi dipendenza e sudditanza di Comuni fra di loro"; Che pertanto con Decreto Prefettizio 20 dicembre 1934 n. 93484 Div. 5^a si dava incarico ad apposito Commissario di curare le pratiche per la costituzione del regolare Consorzio e di provvedere agli adempimenti preliminari occorrenti per ottenere la concessione di derivazione

di acqua del costituendo Consorzio chiesta, precedentemente, dal solo Comune di Rocca Priora con domanda 15 marzo 1934;

Rilevato che a tale effettiva costituzione hanno inteso di addivenire i Comuni di Rocca Priora, Frascati, Palestrina (per la frazione di Carchitti), Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Colonna e Zagaralo con le deliberazioni rispettivamente n. 56 del 26 ottobre corr. anno, n. 173 del 5 novembre c.a., n. 158 del 27 ottobre c.a., n. 117 del 26 ottobre c.a., n. 60 del 26 ottobre c.a., n. 79 del 2 novembre c.a. e n. 132 del 9 novembre c.a. colle quali si stabilisce di costituire detto Ente, di approvarne le norme statutarie in numero di 23 articoli scegliendo il Comune di Rocca Priora come Comune Capo-Consorzio;

Ritenuto che a tale provvedimento sia ormai urgente addivenire dato i bisogni di quelle popolazioni, gli inconvenienti igienici attribuiti dagli stessi Ufficiali Sanitari alla deficienza dell'acqua in quei centri abitati e tenuto conto che la chiesta concessione di derivazione d'acqua, giusto il precitato avvertimento ministeriale, può essere solo concessa all'Ente Consorzio e non già da un singolo Comune;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla G.P.A. nella seduta del 12 andante a verbale n. 4315;

Visto l'art. 156 del T°U° della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383;

D E C R E T A :

- 1°) E' approvata la costituzione del Consorzio denominato: "CONSORZIO DELL'ACQUEDOTTO DELLA 'DOGANELLA'" fra i Comuni in narrativa indicati, avente come Comune Capo-Consorzio quello di Rocca Priora. Sono inoltre approvate le deliberate norme statutarie che ne regolano il funzionamento, con le aggiunte indicate nel surrichiamato parere della G.P.A..
- 2°) Il Commissario Prefettizio è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, facendo luogo alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione degli organi consortili, ai sensi dello Statuto.

Roma, 13 Novembre 1935 -XIV

IL PREFETTO
(f.to E. Perez)

P.C.C.
IL SEGRETARIO
f.to Bartolotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

N° 69508 Div. 4

VISTA la deliberazione n. 7, adottata dal Commissario Prefettizio del Consorzio dell'Acquedotto della Doganella in data 23 giugno 1954 con la quale viene richiesta la notifica dello Statuto del detto Consorzio a suo tempo approvato con Decreto Prefettizio in data 13 Novembre 1935 n. 78785, nelle parti qui appresso indicate:

1°) - All'art. 1 dopo la parola "manutenzione", aggiungere "e distribuzione ai singoli utenti";

2°) - All'art. 2 sopprimere "Rocca Priora", sostituendovi "Frascati";

3°) - Sopprimere gli articoli 4, 5 e 6 rettificando, in conseguenza, la numerazione dei successivi articoli;

4°) - All'art. 8, sopprimere il primo comma, sostituendolo con il seguente:

"L'Assemblea Consorziale è costituita dai Sindaci dei Comuni Consorziati o da loro delegati";

-- all'ultimo comma, sopprimere la parola "consulente" sostituendovi "consigliere";

5°) - All'art. 11, aggiungere la lettera "e) di apportare al presente Statuto le modifiche che riterrà necessarie;

6°) - All'art. 13, sopprimere la parola "podestà", sostituendovi "Sindaco";

7°) - All'art. 18 lettera i), sopprimere la cifra "100.000" so-

stituendovi "5 milioni";

8°) - Aggiungere, infine, allo Statuto il seguente articolo sotto il n. 21, per effetto della numerazione verificata in conseguenza della soppressione degli articoli 4,5 e 6: "Il Consorzio assumere l'onere del pagamento delle spese dal 1945 facenti carico ai Comuni e ancora da liquidare per la costruzione dell'Acquedotto Consorziale".

UNITA la Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 3 Dicembre 1954, con verbale n. 97/7464;

VISTO l'art. 164 del T.U. della legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383;

D E C R E T A

Lo Statuto dell'Acquedotto della Doganella, approvato con Decreto Prefettizio in data 13 Novembre 1935 n. 78785, è modificato come appresso:

1°) - All'art. 1 dopo la parola "Rocca Priora" aggiungere "nonchè alla distribuzione dell'acqua ai singoli utenti";

2°) - All'art. 2 sopprimere "Rocca Priora" sostituendovi "Frascati";

3°) - Sopprimere gli articoli 4, 5 e 6 rettificando, in conseguenza, la numerazione dei successivi articoli;

4°) - All'art. 8, sopprimere il primo comma, sostituendolo con il seguente:

"L'Assemblea Consorziale è costituita dai Sindaci dei Comuni Consorziati o da loro delegati";

- all'ultimo comma, sopprimere la parola "consultore" sostituendovi "consigliere";

5°) - All'art. 11, aggiungere la lettera "e) - di apportare allo Statuto le modifiche che riterrà necessarie";

6°) - All'art. 13, sopprimere la parola "podestà", sostituendola "Sindaco";

7°) - All'art. 18 lettera i); sopprimere la cifra di "100.000" sostituendovi "L. 5.000.000";

8°) - aggiungere allo Statuto il seguente articolo sotto il 21, per effetto della numerazione rettificata in conseguenza della soppressione degli articoli 4, 5 e 6 "Il Consorzio assume l'onere del pagamento delle spese dal 1945, facenti carico ai Comuni o ancora da liquidare per la costruzione dell'Acquedotto Consorziiale". -

In relazione alla modifica, di cui all'art. 3, la sede del Consorzio è stabilita nel Comune di Frascati. Il Commissario Prefettizio del Consorzio è incaricato dalla notifica ed esecuzione del presente decreto. -

Roma, li 9 Novembre 1956

IL PREFETTO

(f.to Peruzzo)

Per copia conforme all'originale.

Frascati, li 23/11/1965

IL SEGRETARIO